

Sistema Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere, MGO Indicazioni operative

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001).

Approvazione di aggiornate Linee Guida in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

A) PREMESSA

1. Art. 36 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90

L'art. 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha disposto che il controllo dei flussi finanziari relativi alla realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi venga attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

È previsto inoltre che, dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, le Stazioni appaltanti debbono adeguare gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario previste dalla citata delibera CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera che il medesimo organismo è chiamato ad adottare.

Sempre l'art. 36, al comma 2, contiene una disposizione transitoria volta a estendere, entro sei mesi dalla predetta data, ai contratti stipulati anteriormente, le modalità di controllo dei flussi finanziari alle indicazioni della citata delibera n. 45 del CIPE e della successiva che il CIPE intenderà adottare.

Si tratta di un complesso di disposizioni volte a rafforzare la cornice di sicurezza, trasparenza e legalità del sistema di realizzazione degli appalti relativi alle grandi opere, disposizioni che costituiscono un'evoluzione del modello già introdotto con le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 attraverso meccanismi di cui si dirà più in dettaglio nel prosieguo.

Al fine di un migliore inquadramento del sistema MGO (**M**onitoraggio delle **G**randi **O**pere), relativo al monitoraggio finanziario degli investimenti per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è opportuno ripercorrere le fasi che, nel corso del tempo, hanno portato all'adozione delle recenti misure di cui al decreto legge in argomento.

2. Quadro generale di riferimento

Come è noto, l'art. 176 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) attribuisce al CIPE il compito di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità, sulla base delle Linee Guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO).

A tal fine, con delibera n. 58 del 3 agosto 2011, il CIPE ha approvato l'atto di indirizzo formulato dal CCASGO, ai sensi del cennato articolo 176.

Per quanto concerne, in particolare, il monitoraggio finanziario, le cennate Linee Guida prevedevano, nel testo approvato dal CIPE, che i pagamenti relativi ai contratti, subcontratti e subappalti sarebbero stati soggetti alle norme del monitoraggio finanziario secondo i criteri di carattere generale che sarebbero stati fissati dal CIPE stesso.

Con le medesime Linee Guida veniva, altresì, confermato che, nelle more dell'adozione della cennata delibera, sarebbe proseguita la sperimentazione di monitoraggio finanziario, prevista per alcune infrastrutture dalla citata delibera CIPE n. 45/2011, mentre, per tutte le opere non rientranti nella cennata sperimentazione, avrebbero continuato a trovare applicazione le ordinarie procedure di tracciamento finanziario di cui alla legge 136/2010.

B) FASE DI SPERIMENTAZIONE

Il progetto del sistema MGO è stato avviato nel 2008 da un gruppo di lavoro che riuniva fra gli altri, oltre alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Programmazione e della Politica Economica (DIPE), e al Ministero dell'Interno (CCASGO), anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Consorzio CBI di ABI e che ha iniziato a lavorare sui dati relativi alla realizzazione di una parte di una tratta della Metro C di Roma e poi della Variante di Cannitello, opera propedeutica al Ponte sullo Stretto di Messina.

I risultati ottenuti hanno fatto ritenere opportuno completare il progetto, specie per la messa a punto di un sistema di *warning*; completamento che è stato proposto, per il cofinanziamento, agli uffici della Commissione Europea dal CCASGO.

La positiva risposta della Commissione ha dato luogo al progetto C.A.P.A.C.I. (*Creation of Automatic Procedures Against the Criminal Infiltration in public contracts*), avviato nel settembre 2012 e completato a settembre 2014.

Il CIPE ha via via approvato le varie fasi sopra sintetizzate con le delibere 27 marzo 2008 n. 50, 18 dicembre 2008 n. 107, 13 maggio 2010 n. 4 e 5 maggio 2011 n. 45.

Il sistema MGO, e in particolare il progetto C.A.P.A.C.I., prevedeva che la sperimentazione sulle singole opere oggetto di monitoraggio avrebbe dovuto discendere dalla stipula di "protocolli operativi", complementari rispetto agli accordi di legalità antimafia previsti dall'art. 176 del Codice dei contratti, fondati quindi sul reciproco consenso ad avvalersi di tale procedura di controllo sul flusso finanziario da parte di tutti i soggetti contraenti e di quelli facenti parte della filiera degli operatori economici interessati alla realizzazione dell'opera.

Le disposizioni contenute in tali accordi prevedevano l'obbligo per i soggetti della filiera di inserire, nei contratti e subcontratti, la cosiddetta "*clausola di monitoraggio*" e l'impegno ad apporre su tutte le fatture e i bonifici di pagamento il CUP (Codice Unico di Progetto) richiesto per l'opera in questione.

Nel periodo conclusivo del progetto C.A.P.A.C.I. (giugno 2014) hanno cominciato a pervenire alla banca dati del sistema MGO anche informazioni relative al Grande Progetto Pompei (il cui protocollo operativo è stato firmato nel febbraio 2013) e alla metropolitana M4 di Milano (il cui protocollo operativo è stato firmato a maggio 2014).

La citata delibera CIPE 45 del 2011 individuava gli architravi del sistema di monitoraggio nella creazione di:

- ❑ un database contenente le informazioni sugli estratti conto e sulle transazioni elettroniche dei singoli operatori e, in particolare, le notizie sui pagamenti individuali della "filiera delle imprese" (vedi la definizione di filiera riportata alla successiva lett. C), paragrafo 1.2);
- ❑ un sistema di *alert* o di avvisi per la rilevazione/segnalazione di comportamenti insoliti o anomali.

Sempre nella delibera erano poi individuati gli strumenti necessari al sistema per conseguire gli obiettivi di controllo sui flussi, e cioè:

- ❑ l'obbligo di apertura e di utilizzo di un conto corrente dedicato in via esclusiva all'opera pubblica da parte di tutti i soggetti, compresi Stazione appaltante (che non sia Amministrazione pubblica) e Contraente generale o concessionario, che devono rilasciare alla propria banca una "lettera di manleva" per autorizzare ciascun istituto a trasmettere i dati del conto corrente al DIPE, come di seguito indicato;
- ❑ l'obbligo di procedere in genere ai pagamenti tramite bonifici on-line, conformi allo standard XML SEPA (Sistema di pagamento Area Euro), allora non ancora obbligatorio;
- ❑ l'apposizione sul bonifico SEPA del CUP all'interno di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle sue causali MGO (vedi all. I);
- ❑ la veicolazione della ricevuta di pagamento al DIPE insieme agli estratti conto giornalieri di ciascun conto corrente dedicato. In sostanza, l'acquisizione da parte del DIPE delle informazioni relative agli estratti conto e all'esito della singola operazione di bonifico si realizza via rete interbancaria attraverso un apposito *focal point* scelto dal Consorzio CBI dell'ABI;
- ❑ la realizzazione di un applicativo finalizzato a prelevare giornalmente dal suddetto *focal point* i dati dei bonifici e gli "estratti conto" e a caricarli in una banca dati DIPE per conservarli, analizzarli, metterli a confronto e renderli disponibili al Gruppo di lavoro;
- ❑ la "rendicontazione" al Gruppo di lavoro che sovrintende alle operazioni di monitoraggio; tale gruppo si occupa delle analisi delle informazioni via via acquisite in banca dati, anche al fine di individuare eventuali errori e relative cause; informazioni che sono messe poi a disposizione delle amministrazioni e degli enti che partecipano al monitoraggio;
- ❑ un corretto circuito informativo fra DIPE e Stazione appaltante o Contraente generale o concessionario, al fine di attivare e verificare i meccanismi pattizi per il corretto adempimento, da parte degli operatori economici della filiera, delle procedure di monitoraggio finanziario e per l'invio al DIPE della "anagrafe" dei fornitori e delle sue variazioni (vedi all. II).

C) FASE A REGIME

Il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, concernente le "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si pone ora come momento evolutivo della progettualità connessa al monitoraggio finanziario della spesa pubblica per le opere strategiche, concludendo la fase sperimentale e aprendo l'ordinario percorso del monitoraggio della spesa nel settore delle Grandi Opere.

Il decreto – pubblicato sulla G.U.R.I. n.144 del 24 giugno 2014 – estende i criteri di monitoraggio, contenuti nella delibera CIPE n. 45 del 2011, a tutte le infrastrutture di cui

alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo un aggiornamento degli indirizzi sino ad oggi elaborati, che consenta l'acquisizione di dati, tempestivi e affidabili, sui flussi finanziari (incassi e pagamenti) delle imprese interessate ai lavori e i criteri operativi di intervento necessari.

Sul piano della trasparenza dei comportamenti e dell'assunzione delle rispettive responsabilità, l'esperienza acquisita con i protocolli operativi sino ad oggi sperimentati su talune Grandi Opere è evidentemente necessaria per contribuire a mettere a punto l'emanando provvedimento del CIPE, in base alle esigenze dettate dall'entrata in vigore del citato decreto legge n. 90/2014.

In tale prospettiva, la delibera del CIPE dovrà contenere principi di carattere generale, volti a orientare l'applicazione delle procedure di monitoraggio finanziario, unitamente a prescrizioni di carattere più tecnico.

1. Campo di applicazione

1.1 Portata della norma

La norma, come esposto, estende il monitoraggio finanziario a tutte le opere di cui alla Parte II Titolo III Capo IV del Codice dei contratti pubblici, cioè a tutte le infrastrutture strategiche, e pone la copertura degli oneri di gestione del sistema di monitoraggio a carico delle risorse derivanti dall'applicazione dell'aliquota forfettaria prevista al comma 20 del citato art. 176 del medesimo Codice, aliquota destinata all'attuazione di idonee misure di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e che il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara in misura ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.

Le direttive sul monitoraggio finanziario sono quindi applicabili, tra l'altro, agli interventi della cui realizzazione sia responsabile il concessionario, anche qualora quest'ultimo assuma – a sua volta – la posizione di soggetto aggiudicatore. Sono però da considerare stazioni appaltanti, soggette alle disposizioni riportate al punto 1.2 per le Amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, anche le società concessionarie a totale partecipazione pubblica, cui incombe espletare anche gli adempimenti concernenti il procedimento sanzionatorio.

1.2 La "filiera"

Secondo gli indirizzi espressi dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora confluita nell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella determina del 7/7/2011, per "filiera" si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al Contraente generale o al concessionario nei termini indicati al precedente punto 1.1, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella "filiera" le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione dell'Opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o subcontratti. Sono altresì comprese nella "filiera" le Società affidatarie infragruppo della Società concessionaria.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti "comuni", non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo "generico": in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi "sensibili" (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

Non rientra ovviamente nella filiera l'Amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava però l'obbligo, anche ai sensi del comma 6 *bis* dell'art. 161 del Codice dei contratti pubblici, di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.

1.3 Indennità di esproprio

E' sottoposto a monitoraggio finanziario anche il pagamento delle indennità di esproprio per il quale il documento approvato con la richiamata delibera CIPE n. 58/2011 prevedeva l'obbligo di seguire le procedure di tracciabilità.

Il pagamento delle indennità di esproprio rientra tra le causali di cui al quadro A dell'allegato I al presente documento, cioè tra i pagamenti da effettuare a favore di "conti non dedicati".

Se l'incarico di procedere agli espropri viene affidato, compatibilmente con la vigente normativa, ad altra impresa, quest'ultima è considerata, a tutti gli effetti, parte della "filiera"

2. Principi generali

2.1 Accensione C/C presso Istituti aderenti a CBI

Il monitoraggio finanziario fa perno sul principio dell'apertura obbligatoria, da parte di ciascun operatore della filiera, di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva ai singoli progetti. In particolare l'operatore economico della filiera dovrà:

- a) servirsi di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera: è prevista, cioè, l'accensione, da parte delle imprese e degli altri operatori economici che partecipano alla realizzazione dell'opera, di uno o più appositi conti correnti, postali o bancari, dedicati in via esclusiva all'opera (cd. "conti dedicati"), sui quali dovranno essere registrati tutti e solo i movimenti finanziari connessi all'esecuzione dei contratti ed eventuali operazioni di giroconto/girofondo; non sarà più possibile, pertanto, usufruire di uno stesso conto, sia pure "dedicato", per più progetti, dovendo, viceversa, essere destinato uno o più conti correnti *ad hoc* per ciascuna singola opera, individuata da apposito CUP; naturalmente tale effetto potrà ottenersi anche attraverso l'utilizzazione di un conto già esistente purché, da una certa data, non vi confluiscano più operazioni finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l'intervento monitorato;
- b) trasmettere alla Stazione appaltante – che, ai sensi della citata delibera CIPE n. 58/2011, è legittimata a delegare la costituzione, la gestione e l'alimentazione di tale piattaforma informatica al Contraente generale o al Concessionario, che vi attende sotto la vigilanza della Stazione appaltante stessa - gli elementi identificativi del contratto e

l'IBAN del proprio conto corrente (per la preparazione e l'aggiornamento della cosiddetta "anagrafica delle imprese", vedi all. II): la Stazione appaltante o il soggetto come sopra delegato invia detti elementi al DIPE;

- c) utilizzare il bonifico elettronico Single Euro Payments Area (SEPA) per effettuare tutti i pagamenti, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste ed indicate nel prototipo di Protocollo di cui al successivo punto 3, inserendo in detti bonifici l'apposita stringa alfanumerica obbligatoria, e non utilizzare altri sistemi di pagamento, quali le Ri.Ba.;
- d) autorizzare la banca ove è radicato il proprio conto corrente dedicato, con apposita "lettera di manleva", a trasmettere al *focal point* di CBI, per il successivo inoltra alla banca dati presso il DIPE, le informazioni relative agli estratti conto giornalieri e ai bonifici emessi

Gli standard tecnici CBI relativi alle suddette funzioni del *focal point*, nonché le regole applicative appositamente introdotte sui flussi, indispensabili al fine di consentire la corretta riconciliazione tra le rendicontazioni e i dati dei bonifici relativi alle disposizioni sottoposte a monitoraggio, sono indicati nel documento tecnico pubblicato nell'apposita sezione del portale CB I www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema a supporto dei Consorziati nel 2009.

Comportamenti anomali o abuso dell'operatività del conto dedicato sono oggetto di avvisi per gli operatori del sistema, sia per una valutazione sui finanziamenti pubblici, sia per riscontrare possibili anomalie, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali.

2.2 Accensione C/C presso Istituti non aderenti a CBI

Nei casi in cui l'impresa, per il conto corrente dedicato, utilizzi intermediari bancari non aderenti al Consorzio CBI, dovrà operare rispettando le misure riportate alle lettere a), b) e c) del punto 2.1, segnalando la sua scelta al gruppo di lavoro di cui al successivo punto 4, che provvederà a fornirle le istruzioni necessarie, comunicando – tra l'altro - le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti i bonifici e gli estratti conto.

3.Prescrizioni di carattere operativo

A) Come esposto in premessa, l'art. 36 del decreto legge n. 90/2014 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, *"le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3"* del medesimo articolo.

Pertanto, tutti i bandi di gara pubblicati successivamente alla data di efficacia dell'adottanda delibera (data di pubblicazione nella G.U.) dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, l'impegno dell'aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione, del Protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato sub A alle presenti Linee Guida e corredato dagli allegati 1 e 2.

Il suddetto prototipo reca le prescrizioni di carattere tecnico che disciplinano i criteri che le imprese devono seguire, soprattutto per gli aspetti finanziari, e che rappresentano un'esplicitazione dei principi generali di cui al precedente punto 2, in parte già presenti nella menzionata delibera n. 45/2011. Include, tra gli obblighi a carico

dell'aggiudicatario, quello di inserire nei contratti che il medesimo stipulerà apposita clausola con cui la controparte, del pari a pena di nullità assoluta del contratto, assume i medesimi obblighi, nonché l'obbligo di verificare che nei contratti stipulati da tutte le altre imprese della filiera (intesa l'espressione nel senso chiarito al precedente punto C 1.2) sia inserita analoga clausola. Il menzionato prototipo definisce altresì le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza agli obblighi assunti con il Protocollo operativo e delinea il procedimento per l'applicazione di tali sanzioni.

B) Con riferimento agli intermediari finanziari le prescrizioni, che anche in tal caso rappresentano in gran parte un'esplicitazione dei principi generali di cui al precedente punto 2, riguardano:

B.1) l'adeguamento, da parte degli Istituti di credito che non abbiano ancora proceduto in tal senso, delle "interfacce" informatiche al fine di semplificare l'inserimento dei dati utili al sistema di monitoraggio finanziario;

B.2) l'impegno degli intermediari finanziari a trasmettere *al "focal point"*:

a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti dedicati: in particolare - posto che l'impresa deve compilare correttamente il bonifico SEPA indicando nello spazio dedicato alla causale la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia, pertanto il CUP dell'intervento, la causale MGO e il codice IBAN del conto addebitato - il flusso conterrà, oltre agli estremi del conto corrente dedicato addebitato e al nome dell'ordinante, la data di esecuzione, l'importo, il soggetto beneficiario con il corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN e BIC in caso di beneficiario estero), nonché il CUP e la causale MGO;

b) gli estratti conto giornalieri relativi ai suddetti conti dedicati, da cui si potranno desumere anche le movimentazioni finanziarie, in accredito di detti conti dedicati, provenienti da conti non dedicati e i pagamenti disposti da detti conti verso conti non dedicati.

4. Gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi informativi e Banca dati MGO

4.1 Gruppo di lavoro

Ai compiti individuati nella più volte richiamata delibera n. 45/2011 e, in linea più generale, al monitoraggio dei flussi informativi provvede apposito Gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE), struttura di supporto al CIPE, e composto da rappresentanti del DIPE stesso, che dirige i lavori del Gruppo, della D.I.A., della Segreteria tecnica del C.C.A.S.G.O., dell'ABI, del Consorzio CBI dell'ABI e dei gestori informatici della banca dati.

Alle riunioni del Gruppo possono essere invitati, per gli specifici progetti seguiti, anche i rappresentanti dei soggetti firmatari dei protocolli di legalità antimafia e di altre Amministrazioni ed Istituzioni e ulteriori soggetti il cui intervento si rilevi opportuno.

Possono inoltre essere invitati a partecipare, per l'esame di problematiche di particolare rilevanza, rappresentanti di tutti gli altri soggetti istituzionali interessati dalla realizzazione del sistema stesso (quali Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero

dei trasporti e delle infrastrutture, Autorità Nazionale Anticorruzione, Banca d'Italia/UIF).

4.2 Banca dati MGO

Il DIPE, cui viene affidato il ruolo di gestione e manutenzione della banca dati, resta impegnato a mettere a disposizione le informazioni contenute in detta banca dati, configurata come sito web ad accesso riservato, al Ministero dell'interno - CCASGO e Direzione Investigativa Antimafia e – per quanto di competenza – ai Gruppi Interforze costituiti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003, alle Stazioni appaltanti, ai Contraenti generali o ai concessionari.

Sulla base di specifici protocolli di intesa le informazioni sono rese accessibili al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Direzione Nazionale Antimafia e all'Autorità Nazionale Anticorruzione: ogni protocollo dovrà riportare la specifica delle persone legittimate ad accedere alla banca dati e le informazioni di interesse.

In base alle indicazioni fornite dalle varie Amministrazioni interessate il Gruppo di lavoro provvederà a redigere ed aggiornare l'elenco puntuale e nominativo, specifico per ogni CUP/progetto, delle persone abilitate – a vario titolo e misura – ad accedere alla banca dati e relativa reportistica. L'accesso sarà personalizzato, con la fornitura di *userid* e *password* strettamente personali, ed ogni utente si deve impegnare a cancellare le proprie *userid* e *password* quando si sia esaurita la sua funzione in MGO, segnalando tali attività al DIPE.

5. Relazione del Gruppo di lavoro

Alla scadenza del 1° anno dalla pubblicazione della delibera di cui al comma 3 dell'art. 36 del decreto legge n. 90/2014 il Gruppo di lavoro sottoporrà al CIPE, tramite il DIPE, una relazione sull'attuazione delle linee guida, segnalando eventuali criticità in modo che il Comitato possa valutare l'opportunità di emanare ulteriori direttive, integrative o modificative.

D) DISCIPLINA TRANSITORIA

Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 90/2014, il decreto stesso prevede che le modalità di controllo dei flussi finanziari vengano adeguate alle indicazioni della delibera n. 45/2011 entro 6 mesi. La norma non definisce le modalità dell'adeguamento a tali prescrizioni né le modalità di adeguamento alle ulteriori prescrizioni CIPE.

Analoga problematica si pone per i contratti che siano stati sottoscritti *medio tempore* o che vengano sottoscritti dopo la pubblicazione della delibera CIPE sulla base di bandi di gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto – legge in questione: il comune denominatore è infatti rappresentato dal fatto che all'epoca di pubblicazione del bando le modalità di controllo dei flussi finanziari dovevano essere stabilite in via pattizia, sia pure in attuazione delle direttive CIPE, nell'ambito dei Protocolli di legalità previsti dal citato art. 176 del Codice dei contratti pubblici.

E' peraltro da sottolineare che il soggetto aggiudicatario era tenuto a partecipare alla stipula di Protocolli del genere sin dal luglio 2007 allorché, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 113 del 31 di detto mese, è stato integrato il comma 3, lett. e), del menzionato art. 176. E' da aggiungere che, secondo la determina n. 4 dell'Autorità per

la vigilanza sui contratti pubblici in data 10 ottobre 2012 e secondo il provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 settembre 2014, il Protocollo di legalità costituisce documento da produrre all’atto di presentazione dell’offerta sì che la mancata accettazione di tale Protocollo può rappresentare causa di esclusione dalla gara (v. anche art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e sent. Cons. giust. amm. della Regione Sicilia – sez. giurisd. 2 settembre 2014, n. 490, nonché sentenze Cons. Stato 8 maggio 2012, n. 2657, e 9 settembre 2011, n. 5066). Al riguardo è altresì da aggiungere che – come accennato al punto 2 della premessa - il CIPE, nella delibera 3 agosto 2011, n. 58, ha recepito le Linee Guida formulate dal CCASGO in tema di stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia e, in tale contesto, ha disposto l’obbligo di conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità recate dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nelle more della definizione delle direttive sul monitoraggio finanziario, ma ha altresì esplicitamente previsto l’assunzione – da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell’opera – dell’obbligo di adeguarsi alle suddette direttive che il CIPE medesimo avrebbe dettato per la fase a regime.

In altri termini il soggetto aggiudicatario doveva recepire, nel contesto del Protocollo di legalità, le indicazioni formulate dal CIPE sulla base delle Linee Guida elaborate dal CCASGO.

Ciò premesso, nell’ambito della categoria sopra enucleata (contratti stipulati sulla base degli esiti di gare bandite prima della pubblicazione dell’adottanda delibera CIPE) può effettuarsi una distinzione a seconda che gli aggiudicatari abbiano sottoscritto (o fossero tenuti a sottoscrivere in base alle previsioni della *lex specialis* di gara) o meno il Protocollo di legalità con cui si sono impegnati a rispettare le direttive che il CIPE avrebbe impartito ai sensi del richiamato art. 176 del Codice dei contratti pubblici.

1. Stipula di Protocollo di legalità con obbligo di adeguarsi a direttive CIPE

Nel caso all’esame a carico della stazione appaltante grava l’obbligo di stipulare con il soggetto aggiudicatario – entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE - apposito Protocollo operativo secondo il citato prototipo accluso alle presenti Linee Guida - da adeguare secondo le indicazioni di cui alle note 8, 9 e 12 del prototipo stesso - e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia di detto Protocollo al CCASGO ed al DIPE.

Qualora non si addivenga alla stipula del Protocollo per fatto imputabile all’aggiudicatario, il soggetto aggiudicatario, considerate le circostanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto, assume le conseguenti determinazioni di competenza, anche ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento.

2. Mancata stipula di Protocollo di legalità con obbligo di adeguarsi a direttive CIPE

Nel caso in cui gli aggiudicatari non abbiano a suo tempo sottoscritto il Protocollo di legalità o abbiano sottoscritto Protocolli che non includano il menzionato obbligo di conformarsi alle direttive CIPE sul monitoraggio finanziario, va previsto, a carico della stazione appaltante, l’obbligo di stipulare con il soggetto aggiudicatario – entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE - apposito Protocollo operativo secondo il citato prototipo accluso alle presenti Linee Guida, modificato come sopra

indicato, e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia di detto Protocollo al CCASGO ed al DIPE.

Qualora non si addivenga alla stipula del Protocollo per fatto imputabile all'aggiudicatario, il soggetto aggiudicatore, considerate le circostanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto, valuta se e quali misure adottare, rendendole note alla Prefettura competente, al CCASGO e al DIPE.

3. Verifiche delle Prefetture

In entrambe le fattispecie sopra considerate il Prefetto competente per territorio procederà a vigilare che gli adempimenti previsti vengano assolti in termini per tutte le infrastrutture strategiche rientranti nell'ambito di sua competenza e la cui realizzazione sia affidata ad imprese che si trovino nella situazione rappresentata. Nell'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula del Protocollo entro il termine indicato, il Prefetto, dopo essersi attivato per superare le eventuali criticità del caso e dopo aver valutato le motivazioni addotte dal soggetto aggiudicatore a giustificazione della mancata stipula, ne dà comunicazione al CCASGO e al DIPE.